



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: GALLORI FRANCO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1115 - Data adozione: 31/01/2020

Oggetto: Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Ischia di Crociano Piombino(LI). Rimateria spa. DD n. 5688 del 12/04/2019 e smi, di aggiornamento della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno. Provvedimento di proroga della sospensione di cui al d.d. n.18561 del 15/11/2019 di diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato per inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ai sensi del c. 9 lett. b) dell'art. 29- decies del D.lgs 152/2006 e smi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2020

Numero interno di proposta: 2020AD001552

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i.;

- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 05/02/2016, n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;

- la vigente normativa in materia di discariche, ed in particolare: il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche” cui requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche, rappresentano i requisiti tecnici di riferimento fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT;

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i recante “Norme in materia ambientale”; in particolare l'art. 29-decies che disciplina l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o l'esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordices, e prevede che l'autorità competente proceda, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, così come modificato dall'art.18 c.1 lett. e) della Legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui (fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia) devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

- la Circolare del “Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare” prot. n. 0022295GAB del 27/10/2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia I.P.P.C., recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014”, con la quale il Ministero chiarisce che con l’espressione “situazioni” di cui all’art. 29-decies, comma 9, lett. b) sopra richiamato ci si riferisce al caso in cui si manifestino situazioni “di immediato pericolo o danno per l’ambiente o per la salute umana”;
- la legge regionale 18/05/1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.”;
- la legge regionale 12/02/2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- la DGRT 06/08/2012, n. 743 recante “Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti” e smi;

PREMESSO che la soc. Rimateria spa (P.IVA/CF 01160290498) è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano, autorizzata alla realizzazione e all’esercizio con i seguenti atti:

- autorizzazione integrata ambientale n. 189 del 09/12/2011, rilasciate dalla Provincia di Livorno a favore di ASIU Spa;
- DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’AIA n. 189/2011, notificata ad ASIU spa con nota n. 325081 del 09/08/2016 con la quale è stato approvato il progetto di Variante 4 alle opere di chiusura che prevedeva :
 - la realizzazione di un ampliamento in sopraelevazione della discarica, attraverso il rialzo della quota di colmo da 26 a 32 m slm, per una volumetria pari a circa 260.000 m³, confermando le modalità di chiusura già autorizzate;
 - la realizzazione di due nuovi settori distinti, della volumetria di circa 70.000 m³ ciascuno denominati settori B e C, inizialmente destinati al conferimento di rifiuti inorganici, costituiti da rifiuti contenenti amianto e da rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
- decreto Dirigenziale n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei succitati atti a Rimateria spa;
- decreto Dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019 (rettificato con DD n. 6064 del 19/04/2019) di aggiornamento della DGRT n. 761/2016, notificato alla Società in data 23/04/2019, di modifica sostanziale dell’AIA, che autorizza il conferimento nei Settori B e C di rifiuti non pericolosi a matrice organica, in sostituzione dei rifiuti precedentemente autorizzati;

RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n.18561 del 15/11/2019 di diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato per inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ai sensi del c. 9 lett. b) dell’art. 29- decies del D.lgs 152/2006 e smi, notificato tramite pec con nota prot. 0428474 in data 18/11/2019, con il quale sono state puntualizzate le richieste della scrivente Autorità Competente (da qui in avanti AC) per ognuna delle matrici ambientali interessate dalle inottemperanze: 1-comparto aria; 2-comparto acque; 3-coperture; 4-gestione discarica, e definiti gli interventi, che qui si intendono integralmente richiamati “*da mettere in atto a carico del gestore, ai fini di assicurare che l’esercizio dell’installazione possa proseguire conformemente a quanto autorizzato e nel rispetto delle norme tecniche di settore*”, con il quale si è provveduto a:

1. diffidare la soc. Rimateria spa, in qualità di gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano in comune di Piombino, ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni del decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019 e smi, di aggiornamento della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, nonché ai dettami normativi di cui al D.lgs. 36/2003;

2. ordinare alla società di dare immediata attuazione, a far data dalla notifica dell'atto, di quanto richiesto ai punti da 1 a 4 riportati in premessa al medesimo. A tal fine è ordinato al gestore di fornire, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla notifica, un documento da valutare a cura di questa Autorità competente, con il supporto di ARPAT, con cui attesti quanto già realizzato e definisca i tempi di attuazione di tutto quanto richiesto, garantendo la conformità dell'installazione a quanto autorizzato e alla normativa di settore;
3. ordinare, altresì, la sospensione del conferimento dei rifiuti in discarica entro le 48 h successive alla notifica del provvedimento, fino a quando questa autorità competente, con il supporto tecnico del dipartimento ARPAT di Piombino, a seguito della valutazione del documento tecnico di cui al precedente punto 2, riterrà che sono state eliminate le inosservanze e siano applicate dal gestore tutte le misure appropriate e necessarie a garantire, anche provvisoriamente, in attesa del completamento di tutto quanto richiesto, la conformità dell'installazione a quanto autorizzato e alla normativa di settore. La sospensione del conferimento dei rifiuti è fissata fino al 31/01/2020, fatta salva la valutazione del rispetto di quanto ordinato, a seguito della quale potrà essere stabilita la ripresa anticipata dei conferimenti rispetto a detto termine;
4. stabilire che la ripresa dei conferimenti sarà stabilita con successivo provvedimento, da emanarsi a seguito delle valutazioni di cui al precedente punto 3;
5. stabilire che la sospensione di cui al precedente punto 3 riguarda esclusivamente i conferimenti di rifiuti e che il gestore deve garantire senza soluzione di continuità, oltre a quanto ordinato al precedente punto 2, la gestione ordinaria del biogas, del percolato, delle coperture, l'applicazione del PMC e di quant'altro previsto dalle AIA vigenti;

VISTE le seguenti comunicazioni inviate dalla Soc. Rimateria spa in osservanza a quanto determinato nel suddetto punto 2 della diffida:

- a) nota, in atti reg.li n. 434920 del 22/11/2019, con la quale è stata trasmessa risposta relativamente agli interventi elencati in diffida per la matrice coperture e contestualmente richiesto di prendere atto dei crono programmi, allegati alla medesima (crono programma di progetto variante 4 ad oggi autorizzato e del crono programma aggiornato dei 3 interventi in esame) e di adeguare i contenuti delle richiamate prescrizioni ai contenuti e ai fatti esposti e alle tempistiche illustrate;
- b) nota, in atti regionali prot. n. 451108 del 04/12/2019, con la quale è stata trasmessa risposta relativamente agli interventi elencati in diffida per le matrici comparto aria, comparto acque, coperture, gestione discarica e allegato nota precedente;
- c) nota, in atti regionali prot. n. 4660401 del 11/12/2019, con la quale è stato trasmesso il documento di aggiornamento dell'analisi di rischio e relativi allegati tecnici come prescritto per la matrice gestione discarica alla lettera a);
- d) nota, in atti regionali prot. n. 460638 del 11/12/2019, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica e fotografica come prescritto per la matrice gestione discarica alla lettera e);
- e) nota, in atti reg.li n. 467922 del 17/12/2019, con la quale è stata trasmessa la comunicazione di fine lavori, alla data del 19/12/2019, relativamente alla: "IV variante alla opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano- realizzazione nuovi pozzi biogas e ripristino pozzi esistenti danneggiati – terzo stralcio per lavori di fornitura e posa linea aspirazione biogas ed opere ausiliare”;

VISTE le seguenti comunicazioni di ARPAT, Dipartimento Piombino-Elba:

- nota, in atti reg.li n. 0474312 del 19/12/2019, di trasmissione del rapporto conclusivo di ispezione ambientale 2019, ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs 152/2006 e smi e successiva integrazione con

nota, in atti reg.li n. 0011337 del 13/01/2020, relativamente agli esiti delle verifiche analitiche sui rifiuti campionati nel corso dell'ispezione;

- nota, in atti reg.li n. 0472546 del 19/12/2019, di trasmissione della relazione di sintesi della verifica di attuazione della diffida in argomento, dove sono stati valutati i documenti trasmessi dal gestore citati ai punti a) e b) del precedente capoverso tenuto conto dell'ispezione effettuata in data 12/12/2019;

- nota, in atti reg.li n. 0480587 del 30/12/2019, di trasmissione dei contratti stipulati dall'azienda per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica, acquisiti durante il sopralluogo del 12/12/2019, cfr. punto 2 – Comparto acque – lettera b) DD n.18561 del 15/11/2019;

RICHIAMATI integralmente i contenuti del su citato rapporto ARPAT di ispezione ambientale ordinaria 2019 (da qui in avanti RIA 2019), così come riassunti:

-al paragrafo 3.3.8, dove in apposita tabella sono riportati gli esiti delle verifiche delle prescrizioni riportate negli atti:

- atto n. 189 del 09/11/2011 rilasciato dalla Provincia di Livorno come modificato dalla Delibera 761/2016 della Regione Toscana;
- atto n. 5688 del 12/04/2019 rilasciato dal Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana;
- atto del Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana n. prot. 311516 del 08/09/2019 – ripresa conferimenti;
- atto di diffida del Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana n. 15306 del 19/09/2019;

- al paragrafo 4, dove in apposita tabella conclusiva sono riportati gli esiti delle attività di ispezione ambientale ordinaria e indicate le non conformità e per ognuna di esse segnalato proposte di azioni di miglioramento o il non rispetto dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, sulla base dei suddetti rilievi, ARPAT – Dipartimento di Piombino-Elba ha accertato per l'esercizio 2019, n. 6 violazioni dell'art. 29 decies D.lgs 152/2006 e smi sanzionate dall'art. 29 quattordicesimo comma 3 lett. b del medesimo decreto, già oggetto della diffida n.18561 del 15/11/2019;

RICHIAMATE integralmente le risultanze della relazione di sintesi ARPAT finalizzata alla verifica dell'adempimento della diffida n.18561 del 15/11/2019 nella quale, relativamente agli interventi ivi prescritti alla data di protocollo del documento (18/12/2019) e tenuto conto dell'ispezione del 12/12/2019, rileva che:

risulta attuato quanto richiesto:

- per il comparto aria al punto b) relativamente all'attivazione del monitoraggio provvisorio della qualità dell'aria con centraline mobili;
- per la matrice gestione discarica al punto a), e) ed f) riguardo, rispettivamente, all'aggiornamento dell'analisi del rischio, alla presentazione della documentazione fotografica che attesta la stesura del sistema drenante e alle comunicazioni in merito a situazioni anomale prevedibili;

risulta di imminente attuazione quanto richiesto:

- per il comparto aria al punto a) in attesa del collegamento alla rete di captazione del biogas degli ultimi 6 pozzi e quanto richiesto al punto c) in quanto la procedura PG 17 è stata adeguata ma non ancora validata;

- per il comparto acque al punto c) riguardo agli interventi di potenziamento del sistema di captazione del percolato in attesa della stesura e validazione di un'istruzione di sicurezza operatori;

risulta da attuare, entro il termine del 31/01/2020, quanto richiesto:

- per il comparto aria al punto d) e al punto e) relativamente alla presentazione dei documenti e dello studio ivi indicati;
- per la matrice gestione discarica ai punti b) e c) relativamente alla presentazione della comunicazione ex art. 29 nonies riguardante il sistema di captazione e trattamento arie del capannone e l'impianto di trattamento percolato;

risulta da attuare, entro il termine del 31/03/2020, quanto richiesto:

- per il comparto acque al punto a) in merito alla presentazione dei risultati dell'indagine isotopica condotta secondo le modalità prescritte dall'AC;

non risulta attuato nei tempi stabiliti dalla diffida, quanto richiesto:

- per la matrice coperture ai punti a), b) e c);

e da ultimo segnalato che la risposta del gestore, in relazione alla richiesta di comunicazione del nominativo del responsabile tecnico incaricato della gestione dell'impianto, non soddisfa i requisiti di cui al c. 1 lett. b dell'art. 9 del D.lgs 36/2003 e smi, in quanto il legale rappresentante non riveste un ruolo tecnico;

CONSIDERATO, altresì che ARPAT in conclusione alla suddetta relazione ha osservato quanto segue: *“Sulla base degli esiti della verifica emerge che sono numerose le prescrizioni dettate dall'AC nell'atto di diffida che, ad oggi, non risultano rispettate; tra i vari aspetti interessati dalle prescrizioni, rimane centrale il problema delle coperture.*

Infatti, sulla base delle risposte fornite dall'azienda nelle due note citate del 21/11/2019 e 3/12/2019, nonché sulla base degli esiti della ispezione del 12/12/2019, nonostante le richieste di anticipare i tempi delle opere di copertura allo scopo di mitigare il problema persistente delle emissioni odorigene, formulate già a partire dal Decreto Dirigenziale del Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti della Regione n.5688 del 12/04/2019, non si ravvisa ad oggi alcuna azione da parte del gestore rivolta a provvedere alla realizzazione di tali interventi.

Peraltro il Gestore, per i tempi di realizzazione delle opere, fa chiaramente riferimento ad un cronoprogramma in rev.4 del 10/03/2019, inviato alla Regione Toscana in data 13/03/2019, che non risulta acquisito e valutato nel procedimento di modifica sostanziale, chiuso con la CdS del 11/02/2019. Tale documento riporta una traslazione nel tempo di tutti gli interventi di copertura rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma rev. 3 del 15/06/2018, agli atti della CdS: per il 1° stralcio del capping addirittura si passa da un inizio lavori previsto per gennaio 2019 all'avvio delle opere fissato per luglio 2020. Tra l'altro il suddetto primo stralcio del capping riguarda la sostituzione della attuale copertura temporanea realizzata con teli di HPDE con la copertura definitiva. La copertura con teli è presente dal 2018 e riguarda una porzione di discarica non più interessata da lavori. Non risulta quindi motivato il ritardo della realizzazione delle opere di copertura definitiva rispetto al loro avvio previsto per gennaio 2019.

Ad oggi, l'attuale copertura non garantisce livelli di emissioni odorigene compatibili con il territorio circostante, in quanto è provvista per tutta la sua superficie di una copertura temporanea, invece che provvisoria e/o definitiva, come invece sarebbe necessaria ai sensi della normativa vigente, né può opportunamente minimizzare la produzione di percolato.

A parere di questa Agenzia, l'ordine contenuto al punto 3.c nell'atto di diffida n.18561 del 15/11/2019 – ovvero di iniziare (entro il 15/12/2019) la realizzazione dell'opera definitiva di regimazione idraulica e procedere, senza soluzione di continuità, alla realizzazione della copertura provvisoria o definitiva di tutte le porzioni di discarica del modulo A – deve essere per il gestore

l'obiettivo prioritario a cui tendere nel minimo tempo tecnico necessario. In ogni caso la realizzazione della copertura definitiva del modulo A dovrà essere realizzata entro il periodo di coltivazione dei moduli B e C.”;

VISTA altresì la seguente nota, in atti reg.li n. 474308 del 19/12/2019, con cui ARPAT, considerando fondamentale ai fini del controllo dell'installazione l'indicazione univoca del crono programma di riferimento per la programmazione delle opere di chiusura da parte del gestore, ha richiesto alla scrivente AC gli opportuni chiarimenti da quest'ultima forniti con successiva nota, prot. n. 0004043 del 07/01/2020, con la quale si precisa che: *“il crono programma da tenere a riferimento è a tutti gli effetti quello presentato e valutato nel corso del procedimento di modifica sostanziale della DGRT n. 761 del 01/08/2016, concluso con la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in data 11/02/2019, adottata con la DD n. 5688 del 12/04/2019, tenuto conto delle prescrizioni riportate nel relativo verbale, trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota prot. 0098544 del 01/03/2019”;*

RICHIAMATA la DGRT n.1414 del 18/11/2019, costituente provvedimento conclusivo del procedimento di VIA relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano in comune di Piombino e riguardante, tra gli altri, il progetto variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-ripofilatura con discarica Rimateria, nella cui premessa, citata la diffida n.18561 del 15/11/2019, è considerato quanto segue:

*“- che la completa ottemperanza a quanto disposto con la citata diffida/sospensione andrà a ricostituire le condizioni di progetto poste alla base delle originarie valutazioni a suo tempo svolte;
- che la ripresa dei conferimenti potrà avvenire soltanto a condizione che siano superate le problematiche di maleodoranze ad oggi lamentate;
- che la saturazione della discarica esistente ex ASIU dovrà avvenire in condizioni oggettivamente tali da non riproporre il problema delle maleodoranze”;*

CONSIDERATI gli incontri degli uffici regionali con l'azienda, tenutisi:

- il 20/12/2019, presso la Presidenza della Regione, nel corso del quale, alla presenza di Arpat, il gestore è stato informato che agli esiti delle preliminari valutazioni svolte sui documenti presentati le risposte della Ditta risultavano insoddisfacenti per quanto riguardava soprattutto le tempistiche proposte per la soluzione del problema delle maleodoranze e della gestione del percolato, diretta conseguenza dei mancati interventi sulle coperture della discarica e delle opere di regimazione idraulica entro i tempi previsti nel crono programma approvato. Si partecipava pertanto la necessità di rivedere le proposte tecniche e i relativi tempi di attuazione, descritte nei documenti trasmessi in risposta alla diffida, integrandole con una relazione sui monitoraggi ambientali possibili grazie alle nuove centraline;

- il 20/01/2020, presso la discarica, dove è stato preliminarmente effettuato un sopralluogo conoscitivo dell'installazione alla presenza dei NOE di Grosseto e di Arpat, in cui si è potuto appurare che sono stati completati e collegati all'impianto di trattamento del biogas tutti i pozzi realizzati e che il sistema di aspirazione e trattamento risultava correttamente funzionante.

Il settore A, lato Nord risultava completamente ricoperto con teli in HDPE, in ottimo stato di conservazione e ancorati. Durante il sopralluogo sono state percepite maleodoranze dovute a emissione di biogas, provenienti essenzialmente dalle superfici della discarica del settore A, parte Sud, dotato invece di una copertura in terra che in alcuni punti risultava ancora insufficiente a contenerle.

Lo stesso giorno si è inoltre tenuto un tavolo tecnico tra i rappresentanti del gestore, uffici regionali e ARPAT, in cui l'azienda ha comunicato di aver superato le criticità riguardo l'accordo con JSW e di avere in corso la predisposizione dei report dei monitoraggi effettuati dalle centraline attive da

dicembre, che pare evidenzino un trend di riduzione della concentrazione dell'idrogeno solforato. Gli uffici hanno chiesto l'invio delle misure rilevate, con relativa disamina, ai fini di acquisire in merito le valutazioni di ARPAT. Sono state poi ampiamente discusse le proposte tecniche per eliminare le maleodoranze dalle porzioni di discarica ancora emissive ed esaminate diverse proposte di interventi di emergenza di possibile immediata attivazione. Contestualmente l'azienda è stata invitata ad attivare immediatamente tutti gli interventi gestionali rivolti alla riduzione delle emissioni odorigene, condizione necessaria alla ripresa dell'attività. Quindi è stata richiesta la presentazione di un documento di revisione della documentazione trasmessa in cui, oltre a una disamina puntuale di quanto richiesto con la diffida, siano evidenziate e distintamente dettagliate le attività già effettuate, quelle avviate e quelle ancora da realizzare, con relativo crono programma, con particolare riferimento alle date di inizio lavori per le coperture dei settori A, B e C, dettagliando gli interventi previsti e giustificando le tempistiche individuate, al fine di procedere con i dovuti lavori di copertura della discarica, anche a seguito della realizzazione delle opere di regimazione idraulica provvisorie e definitive. E' stato altresì chiarito che dovranno essere individuati momenti di controllo degli interventi, tramite comunicazioni di affidamento appalti, di inizio lavori, ecc, in modo da verificare che sia mantenuto l'allineamento tra la realizzazione delle opere di copertura definitiva e la coltivazione dei lotti B e C. Infine, è stato richiesto l'aggiornamento del piano finanziario.

Nel merito di quanto discusso, la Società ha manifestato la volontà di procedere secondo quanto richiesto dagli enti, impegnandosi a trattare le connesse questioni tecnico-finanziarie nell'ambito degli organi aziendali preposti.

PRESO ATTO delle evidenze emerse nelle succitate sedi, nonché delle dichiarazioni e degli ultimi impegni avanzati dalla società, che comunque dovranno essere formalmente attestate e nella pratica attuate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-sexies del Dlgs 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, include tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al medesimo articolo, nonché all'art. 6, comma 16, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che la gestione della discarica Rimateria deve garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate nonché l'attuazione di quanto ordinato con l'atto di diffida emesso ai sensi dell'art. 29-decies c. 9 lett. b) del D.lgs 152/2006 e smi con DD n.18561 del 15/11/2019;

ACCERTATO che, nonostante il gestore abbia attuato o sia in procinto di completare alcuni degli interventi imposti a seguito della diffida, la gestione della discarica risulta, a oggi, ancora condotta in maniera non completamente adeguata e conforme alle norme tecniche di riferimento di cui al D.lgs 36/2003 e a quanto autorizzato, in quanto il gestore non ha risolto e attuato tutto quanto rilevato e prescritto con l'atto di diffida n.18561 del 15/11/2019, con particolare riferimento, alle opere di chiusura temporanea e definitiva dei lotti già completati, che sono considerate interventi prioritari ai fini della tutela ambientale e della popolazione circostante nonché indispensabili per evitare maleodoranze e per la corretta gestione del percolato della discarica;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al c. 9 lett. b) dell'art. 29-decies del d.lgs 152/2006 e smi: *“decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza”*;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra visto richiamato e considerato, si rende necessario formalizzare un'ulteriore proroga della sospensione dei conferimenti sino al 30/06/2020, a meno che il gestore non ottemperi prima, a esito delle valutazioni dell'autorità competente, a tutte le prescrizioni della diffida n. 18561 del 15/11/2019, in quanto accertato che continuano a ricorrere le condizioni per l'applicazione di quanto disposto al comma 9, lettera b) dell'art. 29-decies del dlgs/152/2006;

DATO ATTO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del d.lgs 152/2006 e smi, è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 14984 del 13/09/2019 che ha attribuito la responsabilità del Settore bonifiche ed autorizzazioni rifiuti al Dirigente Ing. Franco Gallori e che pertanto a decorrere da tale data la responsabilità del procedimento è assegnata allo stesso;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che la presente proposta di provvedimento è stata visionata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa della U.O. Autorizzazioni discariche e impianti connessi del Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DECRETA

per quanto sopra esposto,

1. ai sensi per gli effetti del c. 9 lett. b) dell'art. 29-decies del D.lgs 152/2006 e smi, di PROROGARE la sospensione dei conferimenti sino al 30/06/2020, a meno che il gestore non ottemperi prima, a esito delle valutazioni dell'autorità competente, a tutte le prescrizioni della diffida n. 18561 del 15/11/2019;

2. di STABILIRE che la ripresa dei conferimenti sarà disposta con successivo provvedimento quando questa autorità competente, con il supporto tecnico del dipartimento ARPAT di Piombino, avrà valutato che sono state eliminate le inosservanze e siano state applicate dal gestore tutte le misure appropriate e necessarie a garantire, anche provvisoriamente, in attesa del completamento di tutto quanto richiesto, la conformità dell'installazione a quanto autorizzato e disposto con la diffida n. 18561/2019;

3. di STABILIRE che la sospensione di cui al precedente punto 3 riguarda esclusivamente i conferimenti di rifiuti e che il gestore deve garantire senza soluzione di continuità, la gestione ordinaria del biogas, del percolato, delle coperture, l'applicazione del PMC e di quant'altro previsto dalle AIA vigenti;

4. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento tramite Pec alla Soc. Rimateria spa e la trasmissione ai seguenti soggetti/enti interessati:

- Comune di Piombino;
- ARPAT, Dipartimento di Piombino-Elba

- Dipartimento della prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- NOE – Comando Carabinieri Tutela Ambientale
- al settore regionale VIA-VAS, OOPP di interesse strategico regionale;

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE